

LEGGE REGIONALE

Norme per l'ulteriore finanziamento dei programmi delle Comunità
Montane e la valorizzazione delle zone montane

Consiglio Regionale
della Puglia

LEGGE REGIONALE

" Norme per l'ulteriore finanziamento dei programmi delle
Comunità Montane e la valorizzazione delle zone Montane".

IL Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1
(finalità)

Con la presente legge la Regione Puglia si propone di contribuire al conseguimento del riequilibrio delle zone montane di cui alla legge regionale 5.9.1972, n.9 e successive modificazioni, in coerenza con gli indirizzi e le priorità indicati nel Piano regionale di Sviluppo.

Art. 2
(Finanziamenti aggiuntivi annui)

Per l'attuazione degli interventi contenuti nei piani di sviluppo economico-sociale e nei programmi stralcio delle Comunità Montane, la Regione prevede, in sede di approvazione della legge di bilancio annuale, a partire dall'anno 1983, lo stanziamento di un apposito finanziamento aggiuntivo.

Art.3

(Modalità di riparto dei finanziamenti)

Il finanziamento aggiuntivo di cui all'art.2 è ripartito fra le Comunità Montane secondo le modalità stabilite nel Regolamento regionale 18.7.1974, n.2 e ad esse accreditato entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle corrispondenti leggi di approvazione dei bilanci di previsione della Regione.

Art.4

(Funzione di anticipazione del finanziamento aggiuntivo)

Il finanziamento aggiuntivo di cui all'art.2 può avere, altresì, carattere di anticipazione delle assegnazioni statali disposte a favore della Regione ai sensi della legge 23.3.1981, n.93; in questo caso si applica quanto prevede l'art.21 della legge 19.5.76, n. 335.

Art.5

(Riserva percentuale a favore delle zone collinari e montane)

Le leggi regionali che prevedono interventi nel campo infrastrutturale, sociale e produttivo devono contenere la disciplina di una riserva percentuale di finanziamenti da vincolare a favore delle zone montane.

La determinazione e l'entità della riserva sono formulate con riguardo alle vocazioni sociali, produttive e culturali delle zone interessate.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Art. 6

(Norme finanziarie)

Ai fini dell'attuazione della presente legge, è istituito nella parte Spesa del Bilancio di previsione della Regione 1983, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30.4.1983, con delibera n. 442, il cap. 04992 "Finanziamenti aggiuntivi alle Comunità Montane per l'attuazione dei propri piani e/o programmi", con uno stanziamento in termini di competenza e cassa pari a L. 5.800.000.000, prelevando pari somma dal cap. 16202.

Per gli anni successivi al 1983 si provvederà in sede delle relative leggi di bilancio.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Dott. Guaccero)

**Consiglio Regionale
della Puglia**

E' estratto del verbale della seduta del 9 maggio 1983 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Capozza - Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (Guaccero)